



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
(di seguito denominato USR Toscana)
E
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
(di seguito denominato INPDAP Toscana)

VISTO

- la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
- il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";
- la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza;
- il D. lgs. 15 aprile 2005 n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il DPR 20 marzo 2009 n. 89 "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il DPR n. 87 del 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 214;
- il DPR n. 88 del 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 215;
- il DPR n. 89 del 15 marzo 2010, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 "registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 213;

PREMESSO CHE

- l'attività in alternanza scuola/lavoro (d'ora in poi di alternanza) è una metodologia didattico- formativa per i giovani studenti che frequentano le seconde, le terze, le quarte e le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado per agevolarne l'orientamento nel merito delle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro;
- l'attività in alternanza garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, crediti certificati, rilasciati dall'istituzione scolastica sentito i tutor aziendali;
- i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner del mondo del lavoro, sulla base di delibera degli Organi Collegiali
- costituiscono parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa;
- i percorsi in alternanza sono oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati all'art. 1 comma 2 del D. lgs. 15 aprile 2005 n. 77 possono promuovere momenti di Alternanza nell'ambito dei percorsi formativi richiamati all'art. 3 del medesimo decreto legislativo;
- il sistema educativo e il sistema produttivo, nel quale svolge una funzione di rilievo l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti Pubblici per gli ambiti di competenza istituzionale assegnati dal legislatore, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura di impresa;

CONSIDERATO CHE

- l'USR Toscana, secondo le linee programmatiche del MIUR, è impegnato nel sostenere il processo di innovazione del sistema educativo e formativo locale al fine di potenziare il ruolo di centralità assunto dall'Istruzione e dalla Formazione, nell'ambito della "società della conoscenza";
- l'USR Toscana ha tra le finalità e i compiti istituzionali programmati le seguenti azioni:
 - dedicare particolare attenzione al processo di innovazione nell'ambito dell'attività volta al rinnovamento dei Piani di Studio della scuola riformata, così come disegnata dalla normativa vigente;
 - contribuire a che il sistema dell'Istruzione e della Formazione, in coerenza con i processi di rinnovamento in corso, risponda in pieno alle esigenze della Società dell'Informazione e della Comunicazione e alle attese e ai bisogni dell'utenza;
 - promuovere e potenziare la cultura dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in modo che esse possano realizzare un'offerta formativa di alto e qualificato profilo, che dia priorità alla centralità dell'alunno, alla sua crescita umana, civile e culturale e consenta l'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità;
- l'USR Toscana ritiene determinante favorire un produttivo incontro tra istituzioni formative ed imprese per l'attivazione di ogni sinergia utile a raggiungere uno stabile collegamento tra di loro per un interscambio di reciproci bisogni e lo sviluppo di adeguate risposte;
- l'USR Toscana, consapevole dell'importanza che assume la formazione quale fattore di crescita complessiva del Paese e la competitività delle imprese e dell'Amministrazione pubblica, ritiene che vi siano i presupposti per iniziare a promuovere e favorire l'attuazione di percorsi di Alternanza;
- l'USR Toscana sulla base degli oramai consolidati rapporti di collaborazione con le Istituzioni Scolastiche della regione, ritiene utile instaurare una proficua attività di confronto e di sinergia, volti al miglioramento dell'offerta formativa;
- l'INPDAP Toscana, nel rapporto con le scuole, intende offrire un più incisivo collegamento tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico-produttivo del Paese;

- l'Accordo di collaborazione tra USP di Livorno e INPDAP di Livorno del gennaio 2010 ha rappresentato un'esperienza positiva ai fini della programmazione e promozione di iniziative e di interventi di consultazione e di raccordo permanenti per il monitoraggio, la valutazione e la verifica degli output del sistema formativo, per favorire l'integrazione tra i sistemi d'istruzione, formazione e mondo della produzione e del lavoro, l'innalzamento della qualità dell'istruzione e formazione, la ricerca e l'innovazione nei vari settori del sistema scolastico, la competitività delle imprese, la promozione della cittadinanza attiva e dell'occupabilità sostenibile per i giovani;

TRA

SI CONVIENE E SI STIPULA USR Toscana, rappresentato dalla Dirigente Angela Palamone E INPDAP Toscana, rappresentata dal Direttore Regionale Giuseppe Conte

ART.1 Finalità

Le parti concordano sul fatto che l'alternanza deve essere considerata una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.

L'USR Toscana e l' INPDAP Toscana intendono:

- a) promuovere un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole e il sistema produttivo del Paese
- b) ottimizzare la continuità delle iniziative di Alternanza da avviare con le scuole del territorio;
- c) instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di:
 - rafforzare il grado di qualità e di innovazione dell'Istruzione richiesto dagli standard europei;
 - promuovere lo sviluppo delle competenze professionali degli studenti, idonee ad accedere al mondo del lavoro;
 - mettere a disposizione degli studenti e dei docenti strumenti orientativi, informativi e formativi sulla valutazione e autovalutazione delle competenze e abilità, sui percorsi formativi con particolare riferimento a quelli relativi alle attività istituzionali dell'Istituto di previdenza pubblico;
 - favorire la diffusione dei tirocini di orientamento nella scuola e nel mondo del lavoro.

In tale prospettiva, l'alternanza si configura quale ulteriore modalità metodologica di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi di studio tradizionali.

Per favorire la collaborazione tra Istituzioni Scolastiche e l'Istituto previdenziale e per la realizzazione dei percorsi in Alternanza, le Parti si impegnano a coinvolgere le rispettive strutture.

ART.2 Percorsi di Alternanza

Le Parti concordano di svolgere azioni di promozione e sostegno, favorendo l'attivazione di iniziative che possano costituire punto di riferimento per la realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro.

Tali percorsi, da svolgersi presso le Sedi provinciali Inpdap, saranno indirizzati agli studenti che frequentano le Scuole Secondarie di secondo grado.

ART.3

Compiti dei soggetti promotori

L'USR Toscana si impegna, anche tramite gli Uffici territoriali, a:

1. effettuare il monitoraggio delle esigenze delle scuole;
2. coordinare e svolgere azioni di informazione, per diffondere tra i dirigenti scolastici, i docenti, gli allievi e le loro famiglie in fase di orientamento, la più ampia conoscenza delle opportunità che i percorsi di alternanza propongono;
3. fornire alle istituzioni scolastiche che attueranno i percorsi di cui al presente accordo la necessaria assistenza circa le modalità di gestione dell'iniziativa, assicurando le opportune azioni di supporto tecnico, amministrativo e contabile;
4. coordinare, in collaborazione con INPDAP Toscana, l'attività di valutazione delle esperienze.

INPDAP Toscana si impegna, anche tramite le Direzioni territoriali, a:

- a. condurre un'indagine, presso le sedi provinciali, sui fabbisogni professionali e formativi: tale indagine indicherà il numero degli studenti da coinvolgere e la tempistica dei percorsi;
- b. coordinare le attività previste dai percorsi elaborati dalle istituzioni scolastiche e condivise dalle Direzioni provinciali INPDAP di cui all'art. 2 con personale altamente qualificato in servizio presso le sedi;
- c. collaborare con l'USR toscana nell'attività di valutazione delle esperienze;

ART. 4

Struttura, funzioni e compiti del "Gruppo di coordinamento"

1. Per garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure, è istituito un Gruppo regionale di gestione e coordinamento (d'ora in poi Gruppo di coordinamento) paritetico. La Direzione Regionale dell'INPDAP Toscana e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nomineranno loro rappresentanti nel Gruppo di coordinamento, in numero non superiore a due per ognuno dei due Enti, con funzione di:
 - a. definire l'ambito operativo dei percorsi di alternanza;
 - b. individuare il numero degli studenti da inserire nei percorsi;
 - c. comunicare alle scuole secondarie di secondo grado della Toscana i percorsi di alternanza in offerta e definire le relative fasi e tempi di attuazione;
 - d. indicare le linee guida alle scuole secondarie di secondo grado per la presentazione dei progetti riguardanti i percorsi di alternanza coerenti con le indicazioni del Gruppo di coordinamento;
 - e. definire i criteri di analisi e selezione dei progetti presentati dalle suddette scuole, con particolare attenzione a scegliere criteri che privilegino le eccellenze;
 - f. analizzare e selezionare i progetti, nonché comunicare alle scuole scelte, l'avvio delle fasi operative dei percorsi;
 - g. monitorare e valutare le esperienze.
2. Per le sue funzioni il Gruppo di coordinamento si avvale delle indicazioni e della collaborazione dei referenti territoriali appositamente individuati dai Dirigenti provinciali degli enti firmatari.

ART. 5

Durata dei percorsi

I progetti formativi, ciascuno di durata triennale, di cui al presente accordo saranno realizzati a partire dall'anno scolastico 2011/2012 e potranno essere riproposti.

ART. 6

Soggetti attuatori del percorso

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n.53, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo sono le Istituzioni scolastiche secondarie superiori statali della Regione Toscana che, all'uopo, stipuleranno apposite convenzioni con le Direzioni provinciali INPDAP disponibili ad

accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

2. Alle istituzioni scolastiche individuate competerà, per le azioni di propria pertinenza, la gestione finanziaria dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 7

Struttura dei modelli di percorsi formativi

1. I progetti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro dovranno essere redatti secondo uno schema-tipo, elaborato dal Gruppo di coordinamento di cui all'art. 4, nel quale siano definiti per ciascun allievo gli obiettivi, le competenze attese, le modalità e i tempi di attuazione e i soggetti, in possesso dei requisiti di esperienza e di professionalità che dovranno svolgere il ruolo di tutor interno e scolastico. Il tutor interno è nominato dalle Direzioni territoriali dell'INPDAP, quello scolastico dall'istituto coinvolto.
2. Il tutor interno dovrà informare l'allievo nel merito delle norme vigenti con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza, sulla tutela della privacy nel trattamento dei dati, la protezione e la salute nei luoghi di lavoro, accogliere e dare assistenza didattica ed organizzativa all'allievo al fine di assicurare il buon esito del percorso e verificarne la presenza attraverso opportuni strumenti.
3. Il tutor scolastico dovrà coadiuvare il tutor interno e l'allievo nelle attività indicate al punto precedente.
4. Il tutor interno e quello scolastico dovranno compilare per ciascun allievo, di comune intesa, una scheda di valutazione, elaborata dal Gruppo di coordinamento, secondo specifici parametri, dell'attività svolta nell'ambito del percorso e le competenze che si ritiene abbia acquisito l'allievo.
5. I percorsi formativi in alternanza si articoleranno intercalando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa integrate, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi del curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.
6. L'attività per gli studenti iscritti alla classe II avrà carattere prevalentemente orientativo. Per gli studenti delle altre classi, invece, l'offerta formativa sarà in misura via via crescente finalizzata anche all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
7. Le attività di insegnamento saranno preferibilmente articolate in unità formative autoconsistenti e autonomamente certificabili.
8. Ogni progetto dovrà inoltre prevedere specifiche misure di accompagnamento, atte a promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, orientamento e monitoraggio.
9. Per particolari categorie di destinatari (disabili, stranieri, soggetti a rischio, ecc.) dovranno essere garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio, facilitazioni nell'inserimento del contesto sociale e lavorativo.

ART. 8

Quadro orario

1. Nell'ambito del quadro orario previsto dai diversi percorsi scolastici e dalle disposizioni vigenti, alle attività di apprendimento in situazione lavorativa potrà essere dedicato un numero totale di ore rientrante nell'ambito di flessibilità dell'orario scolastico obbligatorio.
2. Le attività formative in ambiente lavorativo saranno progettate e programmate secondo criteri di progressiva gradualità, che tengano conto dell'età degli allievi e dell'indirizzo di studi dagli stessi seguito. Le stesse attività potranno aver luogo anche nei periodi di chiusura dell'anno scolastico o di interruzione delle attività didattiche.

Art. 9

Tutela e assicurazione

1. Il percorso di alternanza può iniziare solo quando il Dirigente scolastico della scuola partecipante correda il progetto selezionato dal Gruppo di coordinamento con una dichiarazione contenente i dati relativi alla copertura assicurativa degli studenti impegnati

nell'alternanza. L'attivazione delle assicurazioni rientra nella responsabilità degli istituti scolastici.

2. La partecipazione degli allievi al percorso non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 10 Obblighi degli allievi

Gli allievi hanno l'obbligo di adeguare i loro comportamenti alle norme di sicurezza, protezione e salute della Direzione territoriale INPDAP, di tutela della privacy nel trattamento dei dati, di assicurare il buon esito dei percorsi di alternanza e la presenza presso la Direzione territoriale INPDAP secondo quanto stabilito nei progetti di alternanza.

ART. 11 Risorse finanziarie, modalità di gestione e rendicontazione amministrativo-finanziaria

1. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana assegna alle scuole secondarie di secondo grado le risorse finanziarie assegnate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per programmare e attuare i percorsi di alternanza. Le istituzioni scolastiche individuate, secondo le modalità previste dall'art. 5 per essere supportate nei percorsi di alternanza di cui al presente accordo operativo, reperiscono le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi derivanti dal percorso triennale di alternanza e connessi al relativo svolgimento di attività o funzioni (retribuzione tutor, trasporto allievi, coperture assicurative degli allievi, ecc.) dai suddetti fondi assegnati dall'USR.
2. Le attività realizzate dalle scuole per i propri "centri di costo" saranno rendicontate ed adeguatamente documentate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

ART. 12 Monitoraggio e valutazioni

1. Sarà cura del Gruppo di coordinamento individuare, promuovere e verificare, periodicamente, le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo nonché di monitorarne i risultati.
2. Le valutazioni periodiche e finali degli allievi saranno effettuate, secondo la normativa vigente, dal Consiglio di classe, sulla base degli elementi forniti dai tutor interno e scolastico che hanno gestito il percorso formativo dell'anno scolastico di riferimento.
3. Le valutazioni finali e le relative certificazioni saranno effettuati secondo la normativa in vigore.
4. I tutor interni e i tutor scolastici dovranno utilizzare il modello di certificazione predisposto dal Gruppo di coordinamento e compilarlo in base a specifici parametri concordati, dell'attività svolta e delle competenze acquisite da ciascun allievo.

Art. 13 Pubblicizzazione

L'USR Toscana e l'INPDAP Toscana daranno opportuna pubblicizzazione all'esterno degli esiti dei progetti di alternanza utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme più opportune.

ART.14 Efficacia

Il presente protocollo entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale, salvo disdetta scritta di una delle Parti, da comunicarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso.

Firenze,

Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
Direzione Regionale Toscana

Il Direttore Regionale
Giuseppe Conte

Ufficio Scolastico regionale
per la Toscana

Il Dirigente
Angela Palamone